COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

Ord. n. 777 del 14.11.2011

Oggetto: Ordine di cessazione immediata delle attività indicate nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze del 09.11.2011, prot. n. 24982, esercitate negli immobili siti in Sesto Fiorentino (FI), Via Ponte a Giogoli n. 67-69-69a-69b-71-75.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che in data 09.11.2011, con prot. 24982 del 09.11.2011, è pervenuta tramite fax nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, allegato sub A) alla presente ordinanza a costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si comunicavano gli esiti di un sopralluogo congiunto con Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale di Sesto Fiorentino, ASL, e Inail, eseguito in data 09.11.2011, presso i fabbricati siti in Sesto Fiorentino (FI), Via Ponte a Giogoli n° 67-69-69a-69b-71-75;
- che con la suddetta nota si comunicavano i nominativi dei proprietari e degli affittuari degli immobili:

  Proprietari degli immobili
  - Civici n. 67-69-71 di proprietà della REALFIN GROUP SPA con sede legale in Firenze, Via XX Settembre, n° 106;
  - Civici n. 69°-69b-75 di proprietà di I.C.M. SAS con sede legale in Bologna, Via Frassinago, 6;

  Affittuari:
  - "Borsettificio Massimo" di HU SHAOBO, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69 a – Sesto Fiorentino;
  - "Pelletteria Yang Shaoyng" , di YANG SHAOYNG, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69b – Sesto Fiorentino;
  - "Pelletteria il mondo" di HU XIU YONG, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69 – Sesto Fiorentino;
  - "Hu Yong Piao" di HU YONG PIAO, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 71 – Sesto Fiorentino;
- che con la suddetta nota si comunicava, tra l'altro, che "*il sopralluogo effettuato all'interno degli*

edifici industriali ha evidenziato la presenza di numerose Ditte individuali di etnia cinese (in corso di accertamento), una sommaria compartimentazione di ogni capannone composto dal piano terra e soppalchi, destinati a deposito lavorazione e esposizione merci varie e combustibili. Gli spazi all'interno risultavano suddivisi tra loro in aree di lavoro, facenti riferimento a più soggetti imprenditoriali, per la lavorazione ed il confezionamento di oggetti in pelle e simili";

- Che con tale nota si partecipava che l'ispezione aveva evidenziato delle carenze e inadeguatezze rispetto alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi vigenti, comuni a tutte le ditte presenti all'interno dei fabbricati ed, in particolare, si evidenziava quanto segue:

" *a) Le uscite, ed in generale i percorsi di esodo non garantiscono un agevole allontanamento in caso di incendio in quanto non facilmente fruibili, in particolare modo per la presenza di soppalchi, divisori e di materiale vario che ostruiscono i passaggi;*

b) Carenza di segnaletica indicante i percorsi di esodo, uscite di sicurezza e dei presidi antincendio mobili (estintori);

c) I mezzi di estinzione mobile non sempre sono collocati in posizione visibile, facilmente accessibile e raggiungibile;

d) L'impianto idrico antincendio fisso presente non è sufficiente né funzionante;

e) La sommaria compartimentazione dei locali non risulta idonea a garantire una efficace suddivisione interna ai fini antincendio, configurandosi così la presenza di un'unica attività per ogni compartimento di superficie complessiva maggiore di 1.000 mq.;

f) Si riscontra una cattiva gestione dell'impianto elettrico, esistendo precari collegamenti con cavi volanti e spine multiple, oltre alla presenza di vari elettrodomestici quali congelatori, frigoriferi, televisori, ventilatori e piastre elettriche posti a ridosso di materiale combustibile.

Si rimuovevano n°10 bombole di GPL da 5 kg cadauna, ad uso fornelli piano di cottura, che venivano consegnate alla Soc."Liquigas"per mezzo della ditta Nannini Elettrodomestici, con sede in via Gramsci 168 Sesto Fiorentino.

Sono presenti anche sostanze infiammabili quali diluenti, alcoli e mastici ecc.. Alcune parti degli impianti utilizzatori presentano il rischio di contatti diretti con i conduttori (norme di installazione e buona tecnica di cui al Decreto 37/2008 e alla Legge 186/68).

g) L'impianto di illuminazione di emergenza risulta insufficiente;

h) Mancati adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia altresì che il ciclo di lavorazioni effettuato e la mancanza di compartimentazione, configurano le attività presenti tra quelle individuate dal D.P.R. 01.08.2011 n° 151 ai punti n°39-69-70, assoggettate alle procedura per il rilascio del Certificato d Prevenzione Incendi, sussistendo l'obbligo da parte dei titolari delle attività stesse, all'osservanza alle norme in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza di cui al D.M. 10.03.1998".

CONSIDERATO che con la suddetta comunicazione il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze affermava quanto segue:

"Per quanto sopra esposto, considerato l'elevato affollamento, l'elevato carico di incendio presente e l'uso promiscuo in cui è destinato il fabbricato (magazzini, esposizione e vendita di materiali di produzione e di importazione, compartimentazioni insufficienti, cottura e consumazione pasti), lo scrivente Comando, per quanto di competenza a tutela della pubblica e privata incolumità, esprime parere contrario all'esercizio delle attività presenti all'interno di tali fabbricati fino all'avvenuto adeguamento alle vigenti norme di Prevenzione Incendi.

A tal proposito, ai fini dell'esercizio delle attività di cui trattasi dovrà essere acquisito il parere preventivo ed il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dallo scrivente Comando e da richiedersi secondo le procedure di cui agli art.3 e 4 del D.P.R. 151 del 01.08.2011".

PRESO ATTO che con la citata comunicazione il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco richiede al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino "*l'adozione dei conseguenti provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000*";

RICORDATO che l'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di governo, la competenza ad assumere i provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

PRESO ATTO che è applicabile alla fattispecie l'ipotesi dell'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 in quanto:

a) sussiste la *"contingibilità"* trattandosi di situazioni di rischio che determinano condizioni di immediato e grave pericolo per l'incolumità delle persone presenti negli immobili rendendo così necessario un intervento immediato per porvi rimedio;
b) sussiste *l"urgenza"* perché l'applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere i pericoli esistenti ma anche per evitare i futuri danni;

VISTO quanto sopra evidenziato e rilevato, si ritiene che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto, allo scopo di evitare

danni futuri, ragione per la quale non si reputa di dover provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui all'articolo 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la comunicazione preventiva del presente provvedimento prot. n° 54674/2011 del 14.11.2011 al Prefetto di Firenze, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d. lgs 267/00, effettuata anche al fine di consentire alla predetta autorità la predisposizione degli strumenti eventualmente necessari per l'attuazione degli ordini impartititi;

CON i poteri di cui all'art. 54 del T.U. 267/00 s.m.i.:

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati, ai seguenti soggetti:

-"Borsettificio Massimo" di HU SHAOBO, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69 a – Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-"Pelletteria Yang Shaoyng" , di YANG SHAOYNG, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69b – Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-"Pelletteria il mondo" di HU XIU YONG, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69 – Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-"Hu Yong Piao" di HU YONG PIAO, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 71 – Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

l'immediata sospensione, FINO ALL'AVVENUTO ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, delle attività svolte presso i fabbricati siti in Sesto Fiorentino (FI), Via Ponte a Giogoli nn. 67-69-69a-69b-71-75, indicate nella comunicazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, allegato sub A) alla presente ordinanza a costituirne integrante e sostanziale, **individuate per le attività di cui al D.P.R. 01.08.2011 N° 151, allegato 1 (ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI), identificate ai numeri di seguito riportati**:

-n. 39 (Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti);

- n. 69 (Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni

temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico);

-n. 70 (Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).

AVVERTE

I destinatari della presente ordinanza che in caso di accertata mancata ottemperanza ai rispettivi ordini impartiti, verrà data comunicazione all'autorità competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza a:

-"Borsettificio Massimo" di HU SHAOBO, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69a – Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-"Pelletteria Yang Shaoyng" , di YANG SHAOYNG, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69b – Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-"Pelletteria il mondo" di HU XIU YONG, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 69 – Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-"Hu Yong Piao" di HU YONG PIAO, sede legale in via Ponte a Giogoli, n° 71 – Sesto Fiorentino, in persona del legale rappresentante pro tempore;

DISPONE ALTRESI

La notifica della presente ordinanza a:

-REALFIN GROUP SPA con sede legale in Firenze, Via XX Settembre, n° 106, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria degli immobili siti in Sesto Fiorentino (FI), via Ponte a Giogoli n. 67-69-71;

-I.C.M. SAS con sede legale in Bologna, Via Frassinago, 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di proprietaria degli immobili siti in Sesto Fiorentino (FI), Via Ponte a Giogoli n. 69a-69b-75;

affinché siano messe in atto le necessarie ed opportune misure di vigilanza e sorveglianza

COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961
www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

sull'adempimento da parte degli affittuari dell'immobile destinatari dell'ordinanza di quanto sopra ordinato con il presente atto.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio, a partire da domani 15 novembre 2011 fino alla data del 15 dicembre compreso.

DISPONE INFINE

La trasmissione del presente atto al Prefetto di Firenze, Via Cavour 1, Firenze, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze, Via G. La Farina n. 18, Firenze, alla Polizia Municipale di Sesto Fiorentino.

L'ufficio della Polizia Municipale è incaricato di controllare l'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale toscana entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il comandante della Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino dott. Paolo Bagnoli che riceve previo appuntamento (tel. 055/4496501).

Ai sensi dell'art. 7 della l. 241/90, si da atto che sussistono particolari ragioni di celerità del procedimento che impediscono la formale comunicazione di avvio del procedimento.

Sesto Fiorentino, 14 novembre 2011.

Gianni Gianassi
Sindaco di Sesto Fiorentino